

Direttiva per il trasporto dei rifiuti.

Disposizioni di sicurezza.

Valevoli dal 01.01.2024

Fa fede la versione più recente in lingua tedesca del documento. La traduzione in italiano e francese è solo a scopo informativo.

Riepilogo / Indice

1	Premessa	2
2	Campo di applicazione e condizioni	2
3	Traffico transfrontaliero di rifiuti	2
4	Documenti necessari	2
5	Presenza in carico / consegna	3

1 Premessa

- 1.1 La presente direttiva, che i clienti che commissionano il trasporto dei rifiuti a FFS Cargo sono tenuti a rispettare imperativamente, integra le «Condizioni generali» (CG) di FFS Cargo.

2 Campo di applicazione e condizioni

- 2.1 La presente direttiva si applica a tutti i tipi di trasporto di rifiuti ai sensi dell'Ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif).
- 2.2 Per quanto concerne la consegna all'interno del territorio svizzero, i rifiuti che secondo l'ordinanza del DATEC sono considerati rifiuti speciali o altri rifiuti soggetti a controllo e figurano sulle liste per il traffico di rifiuti, sottostanno alla procedura di controllo prevista dall'Ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif). Nell'ambito del traffico transfrontaliero di rifiuti devono essere osservate le prescrizioni del Regolamento UE (CE) n. 1013/2006 relativo alla spedizione di rifiuti.
- 2.3 **Se i rifiuti rientrano nella classificazione di merci pericolose, devono inoltre essere rispettate le prescrizioni sulle merci pericolose (RID), le disposizioni delle condizioni generali del contratto per il trasporto delle merci pericolose e la «Direttiva relativa al trasporto delle merci pericolose» di FFS Cargo.**

3 Traffico transfrontaliero di rifiuti

- 3.1 Nell'ambito del trasporto internazionale di rifiuti devono essere controllati:
- ➔ i rifiuti secondo l'Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti (OLTRif);
 - ➔ i rifiuti secondo la lista gialla della decisione OCSE o degli allegati II e VIII (elenco A) della Convenzione di Basilea;
 - ➔ i rifiuti che non sono riportati sulla lista verde o sull'allegato IX (elenco B) della Convenzione di Basilea;
 - ➔ i rifiuti importati o esportati non destinati al recupero;
 - ➔ i rifiuti appartenenti a una delle categorie di cui all'allegato I della Convenzione di Basilea che presentano una caratteristica di pericolo secondo l'allegato III della Convenzione di Basilea.
- 3.2 **La spedizione transfrontaliera di tali rifiuti è soggetta a notifica presso l'UFAM. I rifiuti non possono essere esportati o importati senza l'autorizzazione di quest'ultimo.**
- 3.3 I rifiuti che secondo la lista verde della decisione OCSE vengono importati o esportati per il riciclaggio e sono soggetti al controllo solo in Svizzera possono essere notificati unilateralmente all'UFAM.

4 Documenti necessari

- 4.1 È possibile scaricare o compilare online presso l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) i documenti necessari per il trasporto di rifiuti.
- Link: www.veva-online.ch
- 4.2 Prima di commissionare a FFS Cargo un trasporto di rifiuti, il cliente deve spedire a FFS Cargo (rid@sbbcargo.com) una copia del modulo di notifica originale, approvato e sottoscritto dall'UFAM.
-

- 4.3** Prima del controllo d'accettazione di un carro contenente rifiuti è necessario spedire a FFS Cargo (zollanfragen@sbb.ch) la notifica pertinente e il modulo di accompagnamento per rifiuti e rifiuti speciali. Per la trasmissione elettronica dell'ordine di trasporto bisogna inserire i numeri di notifica e del modulo di accompagnamento negli appositi segmenti.

5 Presa in carico / consegna

- 5.1** Vanno osservate le direttive per il carico di FFS Cargo nonché le prescrizioni generali sull'imballaggio.
- 5.2** All'esterno dei carri e delle casse mobili non devono essere presenti residui di rifiuti.
- 5.3** Le sostanze liquide devono essere imballate in contenitori ermetici.
- 5.4** Il carico dev'essere assicurato contro le sollecitazioni nel traffico ferroviario nel TCCI incl. TC TCCI (fino a 4 G). Per i treni completi occorre tenere in considerazione 1G.
-